



SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE

Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

DETERMINA DEL DIRETTORE n. 11 del 22.04.2021

Oggetto: DGRT n. 212 del 08.03.2021: “Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare: approvazione linee di indirizzo”. Presa d’atto delle linee guida regionali e approvazione linee guida zonali per l’utilizzo delle risorse.

Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. n.267/2000.

Il responsabile Area Funzionale Tecnico Amministrativa

Dott. Giovanni Natali

Firmato in originale

IL DIRETTORE

Visto il decreto del Presidente della Società della Salute della Valdinievole n. 4 del 24.05.2019, con il quale la dott.ssa Patrizia Baldi è stato nominata Direttore del Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Premesso che con atto ai rogiti del Segretario Comunale di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 sono stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della Salute della Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest’ultima anche la gestione delle attività socio-sanitarie di cui all’art. 71 bis comma 3 lett. c) e d) della L. R .n. 40/2005 s.m.i., e la gestione all’interno di queste del Fondo della non autosufficienza;

Preso atto che con la delibera dell’Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell’Assemblea dei Soci n. 16 del 23.11.2009;

Preso atto della Delibera dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 20/02/2020 avente ad oggetto: “Statuto e Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14/01/2020 – 13/01/2030. Presa d’atto della ratifica da parte di Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole”;

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 28 del 10/12/2010 con la quale è stata assunta la decisione di procedere, a far data dall’01/01/2011, all’assunzione della gestione diretta dei servizi sociali e socio-sanitari da parte di questo Consorzio;

Vista la delibera del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro n. 1748 del 19.12.2019 ad oggetto: “Governance Territoriale dell’Azienda USL Toscana Centro – applicazione in via sperimentale della DGRT 269/2019;

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 4 del 20.02.2020 “Bilancio Preventivo Economico anno 2020, pluriennale 2020 – 2022 e Piano Programma 2020. Approvazione”;

Vista la delibera n. 6 del 25 maggio 2020, con cui l'Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Integrato di Salute 2020-2022;

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci nr. 2 del 05.03.2021 avente per oggetto: “Programma Operativo Annuale 2021. Approvazione”;

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci della SdS n. 7 del 25.05.2011 “Regolamento di Organizzazione della Società della Salute della Valdinievole. Approvazione”;

Dato atto che non sono stati segnalati dai Responsabili del presente atto, conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come modificato dalla L. 190/2012;

Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 212 del 8 marzo 2021 avente per oggetto: “Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare: approvazione Linee di indirizzo” che approva le linee di indirizzo per l'utilizzo del Fondo per il sostegno al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare che definisce le finalità per l'utilizzo di suddetto fondo, i destinatari, le modalità di presa in carico e valutazione oltre alla definizione della tipologia degli interventi e l'ammontare del contributo economico;

Richiamata la Legge regionale Toscana n.66 del 18 dicembre 2008: “Istituzione del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza”;

Richiamato il Regolamento delle prestazioni socio-sanitarie della SdS Valdinievole approvato dall'Assemblea dei Soci n.7 del 26.06.2017;

Ritenuto opportuno prendere atto delle Linee d'indirizzo così come previsto dall'allegato A della DGRT n. 212/2021;

Preso atto che le risorse assegnate alla SdS Valdinievole sono Euro 77.320,19 per l'annualità 2021 e Euro 77.320,19 per l'annualità 2022 come da Allegato B della DGRT n. 212/2021;

Visto il Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 4972 del 22/03/21 “DGR 212 del 08/03/2021- Linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare: impegno e liquidazione risorse annualità 2021”;

Visto quanto disposto dagli artt. 71/bis e 71/novies della Legge Regionale n. 40/2005 e s.m.i.;

Visto l'art. 31 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il comma 5.2.4 della Convenzione che individua le competenze attribuite al Direttore della SDS;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 267/2000;

Tenuto conto che il presente provvedimento non comporta né aumento di spesa né diminuzione di entrata, pertanto non necessita del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da rendersi ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 co. 4 del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa

- di recepire le Linee d'indirizzo approvate dalla Regione Toscana e contenute nell'allegato "A" della DGRT n. 212/2021 che s'intendono integralmente richiamate;
- di approvare l'allegato A contenente le linee guida zonali per l'utilizzo del suddetto Fondo;
- di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi a cura della struttura adottante, sul sito del Consorzio ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69;
- di trasmettere il presente provvedimento a:
 - o Area Funzionale Tecnico Amministrativa della SdS Valdinievole;
 - o Ufficio di Supporto agli organi di governo, di direzione e segreteria generale.

Il Direttore della Società della Salute della Valdinievole

Dott.ssa Patrizia Baldi

Firmato in originale

ALLEGATO A



SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE

Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

LINEE DI INDIRIZZO ZONALI PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE

Definizione Di Caregiver Familiare

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020” all'art. 1, comma 255, definisce la figura del caregiver familiare:

Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

Finalità

Obiettivo primario è quello di dare sostegno e sollievo al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare, garantendo risposte eque e omogenee sul territorio regionale, migliorando la qualità di vita e promuovendo un percorso di presa in carico globale, centrato sulla persona e sui familiari.

Destinatari

I destinatari degli interventi e dei contributi economici a valere sul presente Fondo, sono i caregiver familiari, come definiti dalla L. 205/2017 sopra citata, dando priorità agli interventi nei confronti di:

1) caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, come definita all'art. 3 del DM 26 settembre 2016:

Personae beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla Legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del DPCM n. 159 del 2013, e 1 per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:

a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS) ≤ 10 ;

b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);

- c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS) ≥ 4 ;
- d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
- e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9 , o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;
- f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;
- g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;
- h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con $QI \leq 34$ e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) ≤ 8 ;
- i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.

2) caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione della commissione UVM o UVMD zonali

3) programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita. Per tali persone, il percorso di deistituzionalizzazione è affidato alla presa in carico da parte della UVM-UVMD e alla definizione di un progetto di permanenza a domicilio

Segnalazione del bisogno e valutazione per erogazione contributo

Ai sensi della L.R. 66/2008, il cittadino può presentare istanza di valutazione del bisogno alle commissioni UVM UVMD della Valdinievole utilizzando specifica modulistica fornita dai servizi.

Il percorso prevede una valutazione delle necessità e dello stato di salute dell'assistito da parte della commissione, che verificherà il possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale. La condizione di disabilità gravissima è accertata in sede di valutazione multidimensionale dalla UVM/UVMD del territorio di residenza della persona con disabilità. Nei casi in cui la stessa sia già stata accertata precedentemente, la commissione può valutare di non procedere a un aggiornamento.

A seguito della valutazione della persona con disabilità o non autosufficiente da parte della equipe valutativa multidisciplinare e sulla base delle risorse disponibili, può essere attivato a favore del caregiver familiare l'erogazione di un contributo economico mensile di euro 400,00 per un massimo di 12 mesi e comunque per un periodo non superiore alla fine dell'annualità prevista dalla normativa regionale.

Il contributo economico è da intendersi nei termini di assegno di cura poiché finalizzato a sostenere le funzioni di cura del caregiver familiare, che si assume in proprio l'onere dell'assistenza alla persona con disabilità o non autosufficienza. Il contributo economico non è in alcun modo retroattivo e la sua erogazione è altresì subordinata alla presentazione di **dichiarazione resa ai sensi degli articoli 4, 46 e**

47 del D.P.R. 28/02/2000, n. 445., da parte del caregiver relativamente alla attività di cura del congiunto e alla conseguente ridotta capacità lavorativa.

Tutti gli interventi sono finalizzati a supportare l'attività di cura e assistenza alla persona presso il proprio domicilio. Non rientrano in tale ambito di finanziamento gli interventi a persone ricoverate in strutture residenziali. Può essere fatta eccezione per la permanenza della persona in una struttura sanitaria o sociosanitaria residenziale per brevi periodi (comunque non superiori a 60 giorni di ricovero o 90 giorni nei casi di ricovero nel modulo specialistico Alzheimer delle RSA) e durante il quale il contributo è sospeso.

Criteri di priorità

Il contributo a favore di caregiver è assegnato prioritariamente a:

- caregiver di persone che non hanno avuto accesso al Fondo per le disabilità gravissime per mancanza di risorse;
- caregiver di persone che non sono beneficiarie di altri contributi o prestazioni assistenziali;
- caregiver non beneficiari di congedi straordinari retribuiti di cui alla L. 104/92, art. 33;
- caregiver familiari monoreddito o nuclei monoparentali

I contributi sono assegnati in base alle risorse disponibili, l'assegnazione delle risorse avviene seguendo un criterio temporale di presentazione delle domande

Fermo restando le priorità di accesso al contributo, gli interventi economici sono compatibili con altri contributi economici o servizi erogati con le medesime finalità di sostegno alla permanenza al domicilio della persona con disabilità o non autosufficienza.

In presenza di altri contributi, la somma di euro 400,00 può essere ridotta, fino alla concorrenza massima di tutti i contributi pari a euro 1.200,00 mensili. Tale tetto è ridotto a euro 1.000,00 mensili quando la persona è già beneficiaria di un assegno di cura, finalizzato a sostenere le funzioni assistenziali dei genitori che si assumono in proprio l'onere dell'assistenza alla persona di minore età con disabilità gravissima. Per coloro che sono già beneficiari di contributi economici finalizzati al supporto all'assistenza, il contributo verrà erogato per un massimo di 6 mesi

PUBBLICAZIONE

Ai sensi della L. 241/90, dell'art. 4 dello statuto consortile e per pubblicità notizia, copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio il 22.04.2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

L'Addetto al servizio

.....

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Pescia,

L'Ufficio di Segreteria

.....